



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 21/09/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2011, n. 1874

D.G.R. n. 932/2011 ad oggetto “Trattamento economico Direttori generali, amministrativi e sanitari Aziende ed Enti SSR. Adeguamento alla sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale”. Rettifica.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Costituzione, organizzazione e verifica Aziende ed Enti SSR”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 26 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato “Modifiche all'art. 17 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1”, che ridefiniva il trattamento economico annuo del Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende ed Enti del SSR agganciandone l'importo a quello previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011. La Corte ha infatti ritenuto che “la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli Enti ed Istituti sanitari, comporti una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione”. Ciò in ragione del principio in base al quale le leggi istitutive di nuove o maggiori spese devono recare una “esplicita indicazione” del relativo mezzo di copertura. La norma regionale inoltre, secondo la Corte, avrebbe violato anche il principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dall'art. 61, co. 14 del Decreto legge 12 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Con la D.G.R. n. 932 del 10/5/2011 ad oggetto “Trattamento economico Direttori generali, amministrativi e sanitari Aziende ed Enti SSR. Adeguamento alla sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale”, la Giunta Regionale ha disposto l'immediato adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011 attraverso l'applicazione - ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed Enti del SSR, nonché agli eventuali Commissari straordinari - dell'art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011.

Successivamente il Ministero della Salute, nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti

dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia, ha espresso il proprio parere in merito alla suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 932/2011 con nota prot. DGPROG 128-P dell'1/6/2011, evidenziando quanto segue:

“Relativamente all'adempimento di cui al punto 2), la Regione ha adottato la DGR 932/2011 - prot. n. 108, con la quale si dispone l'immediato adeguamento al dispositivo della menzionata sentenza n. 68/2011, applicando l'art. 17 della L.R. n. 1/2005, con le decurtazioni previste dalla L.133/2008 e dalla L.122/2010. In proposito, si ritiene che il citato art. 17 della L.R. 1/2005, per effetto della modifica operata dall'art. 26, comma 1, della L.R. n. 4/2010 e della conseguente dichiarazione di incostituzionalità di tale norma, non sia più esistente nell'ordinamento regionale. Risulta necessario che la Regione predisponga un atto amministrativo di ricognizione e definizione del trattamento economico del direttore generale con riferimento alla normativa nazionale vigente”.

La normativa nazionale di riferimento in materia di trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale è il D.P.C.M. n. 502/1995 come successivamente integrato e modificato con D.P.C.M. n. 319/2001, che all'art. 1, comma 5, stabilisce che il trattamento annuo del Direttore generale “non può essere superiore a lire trecentomilioni”, che tale trattamento economico “è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni” e che, in aggiunta, “al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C”. Il predetto trattamento economico, inoltre, “può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione”. Lo stesso trattamento economico, ai sensi del successivo comma 5-bis, può essere altresì ulteriormente integrato dalla Regione fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione stessa ed alle quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Il successivo art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., al comma 5, stabilisce che i trattamenti economici annui dei Direttori amministrativo e sanitario “non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale”, che tale trattamento economico “è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni” e che, in aggiunta, “ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”. Il predetto trattamento economico, inoltre, “può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori”. Lo stesso trattamento economico, ai sensi del successivo comma 5-bis, può essere altresì ulteriormente integrato dalla Regione fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione stessa ed alle quali i Direttori amministrativo e sanitario debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Si propone pertanto la rettifica della D.G.R. n. 932/2011 applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. e con le debite conversioni lire/euro, rispettivamente, l'importo massimo fissato dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per il Direttore generale (pari ad € 154.937,00) e l'importo fissato dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario, con le decurtazioni previste dall'art. 61, co. 14 della L. 133/2008 e dall'art. 6, co. 3 della L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con l'art. 8 della L.R. 1/2011.

In tal senso, si propone di sostituire, nell'ultimo capoverso dell'istruttoria e nel primo capoverso del dispositivo della predetta D.G.R. n. 932/2011, alla frase "l'art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011" la frase "l'importo massimo di € 154.937,00 fissato dall'art. 1, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i. per il Direttore generale e l'importo fissato dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario, con le decurtazioni previste dall'art. 61, co. 14 della L. 133/2008 e dall'art. 6, co. 3 della L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con l'art. 8 della L.R. 1/2011", fermo restando quanto altro stabilito nel predetto atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio

Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera K) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate

- Di rettificare la D.G.R. n. 932/2011 applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. e con le debite conversioni lire/euro, rispettivamente, l'importo massimo fissato dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per il Direttore generale (pari ad € 154.937,00) e l'importo fissato dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario, con le decurtazioni previste dall'art. 61, co. 14 della L. 133/2008 e dall'art. 6, co. 3 della L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con l'art. 8 della L.R. 1/2011;
- Di sostituire pertanto, nell'ultimo capoverso dell'istruttoria e nel primo capoverso del dispositivo della predetta D.G.R. n. 932/2011, alla frase "l'art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011" la frase "l'importo massimo di € 154.937,00 fissato dall'art. 1, comma 5 del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i. per il Direttore generale e l'importo fissato dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario, con le decurtazioni previste dall'art. 61, co. 14 della L. 133/2008 e dall'art. 6, co. 3 della L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con l'art. 8 della L.R. 1/2011", fermo restando quanto altro stabilito nel predetto atto deliberativo;

- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---